REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23952** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 40109** reso dal sig. Raffaele Gareri in qualità di economo dell'ASP di Crotone – Distretto di Cirò Marina, relativo all'esercizio finanziario 2021, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Cosentino e Eleonora Mingrone con domicilio eletto presso il loro studio in Catanzaro (CZ) alla via M. Iannelli, n. 9, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio,

all'udienza del 15.04.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l'amministrazione, udita l'avvocatessa Eleonora Mingrone, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, che

concludevano come da verbale di udienza.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 21/24 del 29 marzo 2024 il Magistrato designato ha evidenziato taluni profili di irregolarità nella compilazione del conto in epigrafe, e segnatamente: (a) che la maggior parte delle spese sostenute non presenta le caratteristiche di necessità e urgenza, tali da fare ricorso al servizio economato; (b) che molte spese sono state richieste nell'anno precedente, ma liquidate nell'esercizio di verifica in violazione del principio di competenza, per complessivi euro 5.594,75=; (c) che i pagamenti sono stati contabilizzati sul giornale di cassa alla fine di ciascun trimestre, anziché giornalmente ed in ordine cronologico; (d) che molte spese sono state pagate a fronte della medesima richiesta (non datata e non protocollata), sì da considerare i pagamenti effettuati o come pagamenti plurimi, ovvero come pagamenti di forniture plurime, ripetute nel tempo, a fronte della medesima richiesta e che il totale ammanco per questa tipologia di spese è di euro 6.713,21=. Pertanto, il Magistrato designato ha concluso per la declaratoria di irregolarità della gestione con ammanco per euro 12.307,96= a carico dell'economo.

2. All'udienza del 16.10.2024, l'agente si è costituito a mezzo comparsa col patrocinio degli avv.ti Carmelo Cosentino ed Eleonora Mingrone, indi l'udienza è stata rinviata al 10.12.2024 con termine per note e deposito documenti e, in esito alla stessa

– rilevata la copiosità della documentazione depositata – il Collegio ha assegnato il nuovo termine del 10.03.2025 per il deposito della relazione integrativa da parte del Magistrato istruttore, fissando l'udienza per la discussione della causa al 15.04.2025

3. Con relazione integrativa ritualmente depositata, il Magistrato istruttore, confermando l'irregolarità nella gestione ha tuttavia ridotto l'ammanco a carico dell'economo ad €. 8.073,25=

4. Con note difensive dell'11.03.2025, la difesa dell'agente ha preso posizione sulle conclusioni tradotte nella relazione integrativa, contestandola interamente e concludendo per la regolarità della gestione e il discarico dell'economo ovvero, in subordine, per l'irregolarità formale senza alcun addebito a suo carico.

5. All'udienza del 15.04.2025, l'avv.ssa Mingrone ha discusso la causa, riportandosi alla memoria depositata in atti, chiedendo il totale discarico dell'agente contabile poiché tutte le spese sono state giustificate e documentate e, in subordine, che sia dichiarata l'irregolarità del conto senza addebito, posto che il periodo emergenziale dovuto al Covid ha fatto sì che alcune procedure non siano state rispettate *in toto*. Il Pubblico ministero si è rimesso alla valutazione del Collegio circa la quantificazione dell'eventuale ammanco. All'esito, in assenza di contro-repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il conto n. 40109 reso dal sig. Raffaele Gareri in qualità di economo dell'ASP di Crotone – Distretto di Cirò Marina, relativo all'esercizio finanziario 2021, deve certamente essere dichiarato irregolare.

Come evidenziato dal Magistrato designato, esso non è redatto in maniera conforme al modello 23 normativamente previsto dal d.P.R. n. 194/1996, anche se il mancato utilizzo del modello 23 è dipeso dall'applicativo Sec-Sisr in uso, nell'anno 2021, presso l'ASP di Crotone che non lo prevedeva, avendo implementato tale funzione solo a partire dall'esercizio 2022.

Ciò detto, quel che rileva dal punto di vista formale è soprattutto la mancanza di progressione del numero di pagine del registro di cassa e dei buoni – documenti prodromici alla corretta tenuta sia della contabilità generale che di magazzino.

Quanto al merito, la relazione integrativa svolta dal Magistrato istruttore a seguito delle difese dell'agente ha evidenziato che vi sono buoni contestati e non trasmessi per complessivi €. 1.000 (buoni nn. 209-217-218-216-223), con la conseguenza che l'importo di euro 1.000 deve venire addebitato al Gareri, non avendo egli preso posizione sul punto.

Con un secondo rilievo, la relazione ha confermato la maggior parte della contestazione inziale (ritenendo validi solamente i buoni n. 237 e n. 235), così per un totale di € 5.362,75.

Secondo le risultanze della revisione, si tratterebbe di acquisti non urgenti, intervenuti in periodi intercorrenti tra richieste e

fatturazione/pagamento ove il ritardo nella fatturazione sarebbe da imputarsi ai fornitori.

Un terzo rilievo, infine, ha riguardato pagamenti plurimi a fronte della medesima richiesta (che non può certamente essere avallata come una buona pratica), ma corredati da singoli documenti fiscali (fatture), ma rispetto ai quali la revisione ha contestato la non tempestività e l'urgenza rispetto alle richieste (richieste del 2020 e documenti fiscali del 2021), per complessivi €. 1.710.50=

La difesa dell'agente ha contestato le conclusioni del Magistrato istruttore richiamando il contesto emergenziale pandemico a giustificazione delle procedure di spesa adottate, trattandosi comunque di spese inerenti al funzionamento dell'azienda ospedaliera.

Orbene il Collegio osserva che la contestazione prevalente mossa in sede istruttoria ha riguardato, sostanzialmente, la violazione del principio di annualità che governa le gestioni economali, senza tuttavia violare il principio di inerenza della spesa.

Da questo punto di vista, il Collegio reputa di dover dare continuità alla giurisprudenza della Sezione sulle gestioni economali nel periodo emergenziale da Covid-19 (cfr. Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 84/25) , ovverosia – attesa la gravità del periodo pandemico – affermare la prevalenza del principio di inerenza sul principio di annualità della gestione economale, in

quanto è da ritenersi fisiologico che, nel contesto emergenziale, i documenti fiscali nell'esercizio considerato facciano riferimento a richieste dell'anno precedente (2020).

Di conseguenza, ferma l'irregolarità della gestione, attesa l'inerenza della spesa e tenuto conto della gestione nel corso dell'emergenza pandemica, non ritiene il Collegio di dover addebitare all'economo la somma di euro 5.362,75=

Le stesse considerazioni possono essere svolte per la contestazione della somma di euro 1.710,50= (portata dai buoni n. 206-207-211-219-220-537-785-790-806), laddove l'istruttoria condotta dal Magistrato designato ha evidenziato una discrasia temporale tra pagamenti plurimi e fatture di riferimento che, in tesi, sarebbero un indice sintomatico della non tempestività, e dunque del carattere non urgente, della spesa sostenuta.

Invero, anche in questo caso è verosimile che la discrasia temporale che rende la gestione non regolare non inficia da sola la spesa sostenuta dall'economo, tenuto conto della natura eccezionale del periodo pandemico. Detto altrimenti, in un contesto temporale caratterizzato, nel suo insieme, da necessità e urgenza, ogni spesa sostenuta ha rivestito lo stesso carattere.

Conclusivamente, residua a carico dell'economo l'importo di euro 1.000,00 portati dai buoni n. 209-216-217-218-223 che, siccome non trasmessi, restano allo stato privi di giustificazione, con la conseguenza che l'esborso sostenuto deve essere per

questo restituito all'ASP di Crotone.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 40109**, reso dal sig. Raffaele Gareri in qualità di economo dell'ASP di Crotone – Distretto di Cirò Marina, relativo all'esercizio finanziario 2021, condanna Raffaele Gareri al pagamento di €. 1.000,00 = in favore dell'ASP di Crotone distretto di Cirò Marina a titolo di spese effettuate non dovute, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 20/05/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23952

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 21/2024	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	9	€ 144,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 94/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 108/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 108,51
ORIGINALE SENTENZA	2	€ 32,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 9,18
DICONSI EURO CINQUECENTOSESSANTACINQUE/69	**TOTALE**	**€ 565,69**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente